

**TRIBUNALE CIVILE DI PATTI**

***GIUDICE DEL LAVORO***

***RICORSO EX ART.700 C.P.C. ANTE CAUSAM***

Nell'interesse della Sig.ra **CALOGERA SBERNA**, nata a San Marco d'Alunzio il giorno 1/11/1961, C.F.: **SBRCGR61S41H982Y**, elettivamente domiciliata in Torrenova, Via Nazionale n. 140, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella Sgrò, C.F.: **SGR GRL 77M57 Z112Q**, che la rappresenta e difende per procura in calce al presente atto, (per le comunicazioni di segreteria si indica pec: [gabriella.sgro@avvocatipatti.it](mailto:gabriella.sgro@avvocatipatti.it) e n. fax 0941704554)

***-ricorrente-***

**CONTRO**

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, in persona del legale rapp.te *pro tempore*;
- Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza, in persona del legale rapp.te *pro tempore*;

***- Resistenti -***

**FATTO E DIRITTO**

1). In via preliminare e solo per tuziorismo di difesa, si rileva che il presente ricorso appartiene alla giurisdizione del giudice adito, considerato che verte in materia di aggiornamento delle graduatorie non considerata, per pacifica giurisprudenza, quale fase concorsuale in senso stretto e considerato, inoltre, che il potere della PA vincolato e non discrezionale, dovendo la stessa soltanto verificare la ricorrenza o meno dell'avvenuta presentazione della domanda entro il termine fissato.



2). Ora, in ossequio a quanto disposto con il D.D.G. 16 marzo 2007, concernente integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, la ricorrente, in data 16/04/2007, presentava presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, domanda di permanenza nella graduatoria di prima fascia, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, possedendo i requisiti ex art. 1, comma I bis, L. 143/2004;

3). Per l'effetto, la stessa veniva inserita nella graduatoria ad esaurimento dell'Ufficio scolastico di Messina;

3). Successivamente, con decreto ministeriale n. 56 del 28 maggio 2009, venivano impartite disposizioni in merito alla costituzione delle graduatorie relative al personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011;

4). Tale decreto veniva pubblicato nella sezione "normativa" del sito del ministero resistente;

5). Non avendo avuto notizie di tale decreto, la ricorrente non provvedeva nei termini previsti a depositare la propria istanza di permanenza in graduatoria e, pertanto, la sua posizione veniva collocata in seconda fascia, con grave pregiudizio per la ricorrente, essendo, così, gravemente compromessa la possibilità di ottenere una convocazione.

E, ad oggi, risulta inserita nelle graduatorie di istituto della Provincia di Vicenza, II fascia, come da documentazione in atti;

6). Ora, secondo un'attenta analisi della normativa applicabile, la ricorrente dovrebbe essere reinserita nella graduatoria di prima fascia.

Invero, l'art. 32, l. 18 giugno 2009 n. 69, stabilisce che *«a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi*



*effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati».*

Inoltre, l'art. 54, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice della amministrazione digitale), individua i dati minimi che i siti istituzionali devono assicurare.

Tali norme sono, poi, connesse con la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione n. 8 del 29 novembre del 2009, la quale al fine di realizzare l'obiettivo di favorire nella PA la realizzazione di siti internet in grado di offrire un accesso diretto e semplificato, cioè siti connotati da una migliore fruibilità, fissa linee di azione e specifica l'intenzione di promuovere l'utilizzo delle emanande "linee guida per i siti web della Pa".

Tali linee guida altro non sono che istruzioni tecniche che *«intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi»* (cfr. "Presentazione e Sintesi", 3).

**Dunque, secondo i dettami delle linee guida, le modalità di presentazione delle informazioni aventi valore di pubblicità legale devono essere raggiungibili dalla home page attraverso una esplicita etichetta denominata "Pubblicità legale" ovvero per gli enti territoriali "albo pretorio" o "albo pretorio on-line".**

Pertanto, il termine di cui al d.m. n. 56/2009 non può considerarsi essere mai decorso per il fatto che, pur avendo il Miur pubblicato il detto decreto sul proprio sito, ciò non è avvenuto sotto la voce "pubblicità legale", bensì sotto la voce "normativa".

La pubblicazione del d.m. citato sotto la voce "normativa" ed in evidenza tra le «news» operata dal Miur non è stata, quindi, idonea ad ottemperare l'obbligo normativo ex art. 32, l. 18 giugno 2009 n. 69, né quello contenuto nell'art. 53 del Codice dell'amministrazione digitale (il quale individua le caratteristiche che, ex lege,



devono avere i siti istituzionali precisando che «le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità»), **essendo a ciò necessario l'inserimento del d.m. sotto l'etichetta “pubblicità legale”**.

Allo stesso modo la trasparenza della PA non sarebbe assicurata dalla raggiungibilità dell'informazione e dalla sufficiente chiarezza della stessa, testimoniata, per altro, dal fatto che le altre domande furono tempestivamente presentate, poiché essa si sostanzierebbe in un ben più pregnante obbligo di intelligibilità assicurata solo dall'utilizzo preciso delle istruzioni tecniche approntate dal ministero della PA e dell'innovazione.

Tali principi sono stati espressi, peraltro, in una fattispecie del tutto analoga alla presente (cfr. Tribunale Genova, 05/10/2011).

Peraltro, l'art. 1, comma 1 bis, della L. 143 del 04/06/2004, **sulla base del quale la ricorrente a suo tempo è stata inserita nella graduatoria di I fascia, avendone i requisiti**, recita “ *1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro i 1 medesimo termine è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*”.

Il testo normativo è molto chiaro e non si presta ad interpretazioni del testo difformi e/o contrarie dal consentire alla parte ricorrente, già inserita nella



Graduatoria ad esaurimento (ex permanente) per la provincia di Messina, di essere reinserita nella stessa a seguito di apposita domanda, così come previsto dal Decreto Ministeriale, e con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, **peraltro mai comunicato alla ricorrente.**

La predetta graduatoria è unica, anche se regolata da scansioni temporali di vigenza diversi (dapprima biennali e, poi, triennali), ed infatti, la disposizione di modifica dell'art. 1, comma 4, DL n. 97 del 2004, conv., con modif., nella L. 143/2004, parla di “aggiornamento” delle graduatorie, che, quindi, rimangono le medesime;

Pertanto, il D M 235/2014 (e così come i D M relativi agli AASS precedenti, D M 44/2011 e D M 42/2009), oggi censurati, sono illegittimi, e dovranno essere disapplicati dal sig. Giudice adito, nella parte in cui prevedono e dispongono che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria” e/o comunque esclude il reinserimento/aggiornamento nella stessa della parte ricorrente.

Peraltro, l'interpretazione della normativa, quale qui prospettata, è stata fatta propria anche dal D.D.G. del Miur, in data 16/3/2007, (e, quindi, dallo stesso Ministero convenuto in data successiva alla emanazione della L. 143/2006), il quale, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito all'art. 1, comma 3, quanto segue; *“A domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, entro il suddetto termine, è consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza., con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. La mancata presentazione della domanda di*



*reinserimento in graduatoria comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria stessa.”*

Pertanto, è ancor più palese la illegittimità dei provvedimenti quali il D M 42/2009 e/o D M 44/2011 e/o D M 235/2014 e/o altro atto meglio visto, nella parte di interesse, e quindi, del provvedimento di esclusione della parte ricorrente dalla graduatoria di prima fascia.

Per tali ragioni, L'on.le Giudice adito dovrà disapplicare e/o annullare l'atto amministrativo, in quanto in aperta difformità e/o in contrasto e/o in violazione della disposizione di legge di cui all'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004.

Invero, come già rilevato, la L. 143 del 04/06/2004 prevede al suo art. 1, comma 1 bis, che dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. 297/1994 s.m.i. della scuola avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento, sempre secondo la detta disposizione, comporta la cancellazione dalla graduatoria ma solo per gli anni scolastici successivi e che, in ogni caso, la cancellazione e/o esclusione non è definitiva. Invero, tale normativa consente il reinserimento del docente nelle graduatorie ad esaurimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Per questo motivo, l'on.le Giudice adito, essendo sussistente il *fumus boni iuris*, dovrà pronunciare ordinanza cautelare ed urgente affinché la ricorrente venga nuovamente inserita in graduatoria di prima fascia.

A tal fine, non sarà inutile rilevare come sia sussistente anche il *periculum in mora*, considerato che, trovando illegittimamente in graduatoria di seconda fascia, la ricorrente non avrebbe la possibilità di accedere alla chance di un contratto a tempo indeterminato con l'immissione in ruolo, possibile solo se inseriti nella



graduatoria provinciale ad esaurimento; bensì, potrebbe, esclusivamente ottenere delle supplenze con contratto a tempo determinato.

Non solo, ma ad anno scolastico avviato e in vista delle prossime scadenze per la richiesta di permanenza in graduatoria, non risultava essersi concretizzata per la ricorrente alcuna possibilità di contratto a tempo determinato.

### **DOMANDA CAUTELARE**

Il *fumus* è dunque palese per le ragioni esposte innanzi.

Lo è anche il *periculum in mora*, atteso che, nelle more della definizione del presente giudizio, la p.a. resistente potrebbe procedere utilizzando le graduatorie di prima fascia illegittimamente prive del nominativo della ricorrente con grave pregiudizio per quest'ultima comportandogli la perdita di un bene primario e, comunque, infungibile.

In altre parole, la ricorrente potrebbe subire un danno di carattere irreversibile, non avendo carattere meramente patrimoniale e, certamente, non agevolmente rimediabile da parte della pubblica amministrazione. Difatti, nel caso di specie, si verificherebbe una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore, determinando un pregiudizio che inciderebbe sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, trattandosi di pregiudizio del valore superiore della professionalità e dell'immagine lavorativa, gravemente frustrate dai resistenti.

Non solo, ma sia la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, ad. Plen. N. 1/78; Cons. Stato. Sez. VI, n. 146/85; Cons. Stato, sez. VI, n. 240/87) che la dottrina prevalente ritengono che la concessione della misura cautelare richiede la ponderazione degli interessi del ricorrente con quelli delle altre parti. La necessità di tale ponderazione degli interessi è resa oltremodo necessaria nel caso in esame e dovrà pertanto essere valutata dall'On.le Tribunale adito, in considerazione del grave sacrificio



dell'interesse della ricorrente, a fronte della mancanza di alcun pregiudizio in danno della p.a. che, anzi, eviterebbe il consolidarsi di posizioni lavorative senz'altro illegittime.

Non solo, ma in ordine alla graduatoria di istituto nella quale ad oggi la ricorrente risulta inserita, dall'inizio del corrente anno scolastico quest'ultima non ha ricevuto alcuna convocazione e/o incarico. Di contro, in considerazione della posizione utile maturata nella graduatoria ad esaurimento, la parte ricorrente potrebbe, invece, essere convocata per incarichi e/o supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.

E' indubitabile che i prevedibili tempi di un giudizio ordinario lederebbero i diritti della parte ricorrente che, rimarrebbe privata di punteggi di graduatoria, conseguenti ai mancati incarichi e, comunque, utili all'ottenimento di incarichi per gli anni futuri, sia della possibilità di percepire una retribuzione.

D'altra parte, in conseguenza di incarichi e/o supplenze la parte ricorrente matura un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche ai fini di un'eventuale nomina in ruolo, sia la possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

Va rilevato, inoltre, che la ricorrente, come risulta dalla documentazione versata in atti non ha altri redditi da lavoro che gli consentano di vivere una vita libera e dignitosa e che è oggi costretta ad uno stato di inoccupazione e di incertezza per il futuro, tale da incidere, anche in considerazione dell'età della stessa, sul suo stato psico-fisico, e nel caso specifico l'ingiustizia subita potrebbe aggravare tali condizioni generali.

La ricorrente versa in uno stato di forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché nelle relazioni sociali,



Con la conseguenza che, in assenza di un provvedimento cautelare inaudita altera parte, anche in caso di accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente subirebbe il pregiudizio di non poter partecipare accedere alle graduatorie di prima fascia, pur avendone tutti i requisiti.

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 epe, il giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali di Messina valide per il triennio 2014/2017.

A i fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria detta, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta Gae, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la istante di individuare il nominativo e l'indirizzo sede degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza, nella specie l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la



Provincia di Messina, via Bonino n. 3, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.istruzioneemessina.it/> o altro meglio individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato del 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle Gae, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei provvedimenti dei singoli interessati.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

**Ritenuto quanto sopra, si chiede che**

l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, affinché voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) quanto al Miur convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza
- b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ambito Territoriale della Provincia di Messina, sito istituzionale [www.istruzioneemessina.it](http://www.istruzioneemessina.it) o altro meglio individuato.

\*\*\*\*\*

Per quanto esposto, la sig.ra **CALOGERA SBERNA**, *ut supra* rappresentata e difesa,

**CHIEDE**



alla S.V. Ill.ma, di volere

### ORDINARE

Al Ministero dell'Istruzione, Dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te pro tempore nonché, per quanto di loro competenza, all'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA E /O ALL'UFFICIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI VICENZA, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro tempore, in applicazione dell'art. 700 c.p.c., anche provvedendo con decreto ex art. 669 sexies, comma II°, stante l'assoluta urgenza di provvedere, ritenuto sussistente il diritto della parte ricorrente ad essere reinserita nelle graduatorie ad esaurimento ( I Fascia) del personale docente ed educativo e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, come per legge, ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., con sede in Viale Trastevere 76/A, e a ll'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina e/o Vicenza, in persona dei rispettivi Dirigenti p.t., di inserire e/o reinserire la parte ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento provinciali (I Fascia) del personale docente ed educativo per la Scuola primaria e dell'infanzia e nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato alla data di cancellazione, non conosciuta, come per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento degli atti amministrativi di esclusione aventi ad oggetto il diritto della parte ricorrente, e di ogni altro provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente in danno della parte ricorrente, perché illegittimi e/o in contrasto con la norma di legge di rango superiore, o comunque disporre quegli ulteriori diversi provvedimenti che saranno ritenuti di giustizia al fine di garantire il diritto vantato dalla parte ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.



Con richiesta di autorizzazione all'eventuale notifica, ove ritenuta necessaria nei confronti di tutti gli altri iscritti della graduatoria provinciale, dell'atto e del provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione anche a mezzo telefax.

\*\*\*\*\*

### IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria ed in caso di contestazione, si chiede che l'On.le Giudicante voglia ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione della documentazione relativa alle domande/inserimento presentate dalla parte ricorrente, completa degli atti e/o allegati, l'elenco Gae per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini della esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali controinteressati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio.

Ai fini del CU, valore causa: indeterminato, CU € 259,00. La parte ricorrente si dichiara esente ai sensi di legge, come da allegata autocertificazione.

Torrenova, 04/06/2015

Avv. Gabriella Sgrò

